

REGOLAMENTO (CE) N. 3069/95 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1995

che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale è stata adottata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ⁽³⁾ ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) istituita dalla convenzione NAFO, ha adottato un programma internazionale d'ispezione reciproca a sua volta approvato dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 1956/88 ⁽⁴⁾;

considerando che la NAFO ha adottato un programma pilota di osservazione per il periodo dal 1993 al 1995 che è stato attuato nella Comunità mediante il regolamento (CEE) n. 3928/92 del Consiglio ⁽⁵⁾,

considerando che, nell'intento di migliorare il controllo e l'applicazione delle disposizioni vigenti nella zona di regolamentazione NAFO e per integrare il vigente programma internazionale d'ispezione reciproca, la Comunità europea ha deciso, nel quadro della NAFO e dell'accordo sulla pesca con il Canada, di designare osservatori comunitari a bordo dei pescherecci della Comunità che esercitano attività di pesca nella suddetta zona di regolamentazione NAFO;

considerando che il 15 settembre 1995 la commissione pesca della NAFO ha adottato una proposta per l'avvio di un programma globale di osservazione;

considerando che, a norma dell'articolo XI della convenzione NAFO, la proposta diviene, in mancanza di obiezioni, vincolante per le parti contraenti a decorrere dal 15 novembre 1995;

considerando che il programma può essere accettato dalla Comunità;

considerando che è opportuno disciplinare il programma di osservazione nel quadro di un regolamento e di conseguenza di abrogare il regolamento (CEE) n. 3928/92;

considerando che sarebbe opportuno adottare modalità particolareggiate di applicazione del suddetto programma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1956/88, la Commissione europea assegna osservatori comunitari a tutti i pescherecci della Comunità che già esercitano o che eserciteranno attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori all'uopo designati devono rimanere a bordo dei pescherecci ai quali sono stati assegnati finché saranno sostituiti da altri osservatori.

Salvi casi di forza maggiore, i pescherecci che non dispongono di un osservatore a bordo non saranno autorizzati ad iniziare o a continuare le attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

Articolo 2

I capitani di pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione NAFO accolgono gli osservatori comunitari e cooperano con gli stessi per aiutarli a svolgere i loro compiti a bordo dei pescherecci.

Articolo 3

Le modalità particolareggiate che disciplinano l'assegnazione di osservatori, i loro compiti e gli obblighi del capitano del peschereccio sono definiti nell'allegato I.

Articolo 4

Sono a carico della Commissione i costi risultanti dal programma in base a quanto stabilito nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. C 211 del 15. 8. 1995, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3067/95 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 78.

Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono la relazione finale dell'osservatore al termine del periodo di osservazione ne valutano il contenuto e le conclusioni. Qualora dalla relazione suddetta risulti che il pescherecci osservato ha effettuato attività di pesca che si discostano dalle misure di conservazione, le suddette autorità adottano le misure appropriate per indagare sull'accaduto onde evitare siffatte pratiche.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3928/92 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

MODALITÀ PARTICOLAREGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

1. Assegnazione di osservatori

- i) Nell'intento di assolvere gli obblighi suddetti, la Commissione assegna personale adeguatamente qualificato e sperimentato. Il personale selezionato deve essere in possesso delle seguenti conoscenze per poter espletare i compiti assegnatigli:
 - sufficiente esperienza nell'identificazione delle specie ittiche e degli attrezzi di pesca,
 - competenze in materia di navigazione,
 - conoscenza appropriata delle misure di conservazione e di applicazione della NAFO,
 - capacità di espletare compiti elementari di carattere scientifico, ad esempio raccogliere campioni, come richiesto, osservarli e procedere ad un'accurata registrazione degli stessi,
 - soddisfacente conoscenza della lingua dello Stato di cui il peschereccio osservato batte bandiera.
- ii) Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli osservatori vengano accolti a bordo dei pescherecci in tempo e luogo voluti agevolandone la partenza una volta terminato il periodo di osservazione.

2. Doveri degli osservatori

Il compito principale degli osservatori è di controllare che i pescherecci siano conformi alle pertinenti misure di conservazione e di applicazione NAFO. Più particolarmente gli osservatori designati devono:

- a) tenere una registrazione delle attività di pesca dei pescherecci osservati: tali attività vanno registrate utilizzando il formulario di cui all'appendice;
- b) verificare la posizione del peschereccio durante l'esercizio delle attività di pesca;
- c) osservare e stimare le catture indicando la localizzazione, la profondità e il tempo di posa della rete in acqua;
- d) identificare la composizione delle catture;
- e) controllare i rigetti in mare, le catture accessorie e le catture di pesce sotto misura;
- f) tenere una registrazione degli attrezzi, delle dimensioni delle maglie delle reti e dei dispositivi utilizzati dal capitano;
- g) verificare le voci registrate nel giornale di bordo e nel registro di produzione. La verifica di quest'ultimo registro deve essere effettuata applicando il fattore di conversione utilizzato dal capitano;
- h) verificare i messaggi del sistema di comunicazione via radio (hail);
- i) comunicare, entro 24 ore, le prove relative ad infrazioni manifeste. Una relazione al riguardo va trasmessa alla nave da ispezione NAFO nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO avente ad oggetto l'infrazione manifesta nonché al segretario esecutivo della NAFO. Gli osservatori devono utilizzare un apposito codice per comunicare con la nave da ispezione;
- j) compilare un resoconto giornaliero delle attività di pesca della nave in base a quanto disposto nel formulario di cui all'appendice;
- k) controllare il funzionamento del dispositivo di registrazione automatica della posizione se tale dispositivo è installato a bordo e se viene utilizzato dal peschereccio osservato;
- l) effettuare compiti di carattere scientifico e di campionamento se richiesto dalla commissione per la pesca della NAFO o dalle competenti autorità dello stato di cui il peschereccio batte bandiera;
- m) presentare alla Commissione e alle competenti autorità dello Stato membro interessato una relazione entro 20 giorni dalla conclusione del periodo di osservazione. Tale relazione deve fornire una sintesi delle principali osservazioni. La relazione è trasmessa dalla Commissione al segretario esecutivo della NAFO;
- n) gli osservatori assegnati devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che la loro presenza a bordo di pescherecci non ostacoli o interferisca con il corretto funzionamento dell'attività degli stessi, incluse le attività di pesca;
- o) l'osservatore deve rispettare le norme igieniche e le attrezzature disponibili a bordo del peschereccio nonché il carattere riservato di tutti i documenti ad esso relativi;
- p) tutti i compiti di osservazione sono limitati alla zona di regolamentazione NAFO.

3. Capitano del peschereccio

- i) Il capitano del peschereccio che è incaricato di ricevere l'osservatore a bordo adotta tutte le disposizioni opportune per agevolare l'arrivo e la partenza. Una volta a bordo l'osservatore designato deve poter fruire di una sistemazione e di un ambiente di lavoro adeguati. Il capitano del peschereccio consente all'osservatore l'accesso a tutti i documenti del peschereccio (giornale di bordo, piano di capacità, registro di produzione o piano di stivaggio) e alle varie parti del peschereccio in modo da aiutare l'osservatore nell'espletamento dei suoi compiti.
 - ii) Il capitano deve essere informato per tempo della data e del luogo d'imbarco dell'osservatore e della probabile durata del periodo di osservazione.
 - iii) Il capitano del peschereccio osservato può, a sua richiesta, ricevere una copia della relazione dell'osservatore.
-

Appendice

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI PESCA

ORA LOCALE ZT +

1. N. di serie Data Ora Nome dell'osservatore

Peschereccio Numero d'immatricolazione Nazionalità

2. Tipo di attrezzo N. di cale Dimensione maglie reti mm

N. di ami

N. di reti da posta di m

Dispositivi fissati alle reti Dimensione maglie dispositivi mm

3. Posizione N W Profondità m

Durata della pesca

Divisione NAFO

Cambio divisione NAFO ☐ sì ☐ no Posizione N W Ora UTCMessaggio Hail trasmesso ☐ sì ☐ no Codice Zona

Via radio DTG UTC

La posizione reale corrisponde a quella indicata nell'ultimo messaggio hail ☐ sì ☐ no

4. Catture conservate a bordo. Tutte le specie in kg

Specie	Stime osservatore in peso vivo		Giornale di bordo CE	Giornale di produzione	Tipo di trasformazione	Fattore di conversione utilizzato		Stime dell'osservatore in peso prodotto trasformato	
	Oggi	Totale progressivo				Osservatore	Capitano	Oggi	Totale progressivo
Codice Alfa 3									

5. Pesce sotto misura ☐ sì ☐ no Specie

Quantità in kg

in %

Rigetti di pesce sotto misura ☐ sì ☐ no Quantità in kg6. Altri rigetti in mare ☐ sì ☐ no Specie

Quantità in kg

7. Altre osservazioni

.....

.....

.....

.....

.....

8. Data Firma

*ALLEGATO II***MODALITÀ SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4**

Agli osservatori messi a disposizione da organismi privati si applicano le seguenti norme:

- i) Gli organismi privati stipulano un contratto con la Commissione per fornire un numero fisso di persone in possesso di qualifiche adeguate per svolgere la funzione di osservatori.
- ii) Detto contratto deve specificare il costo quotidiano degli osservatori, le procedure per il pagamento delle spese ed eventuali accordi bilaterali sul pagamento dell'anticipo.
